

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA": PROVVEDIMENTI ECONOMICI PER LAVORATORI AUTONOMI, PROFESSIONISTI, PARTITE IVA E COLLABORATORI

➔ all'attenzione delle alte professionalità del settore delle Costruzioni che non hanno un rapporto di lavoro dipendente (anche temporaneo): restauratori, archeologi, architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali etc.

Il 17 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge economico per l'emergenza Coronavirus, definito "CURA ITALIA" (DL n.18 del 17 marzo 2020 - "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19").

➤ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sq>

(Nb: vi ricordiamo che, trattandosi di decreto-legge, per essere operativo dovrà diventare legge dello Stato, e cioè dovrà essere approvato da Camera e Senato entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)

➤ INDENNIZZO DI 600 EURO PER IL MESE DI MARZO 2020

Per lavoratori autonomi, per professionisti con partita iva e collaboratori è attivato un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo. Rientrano qui, quindi, coloro che lavorano nel restauro e nell'archeologia, se operano con queste forme contrattuali/ professionali (la stessa norma riguarda anche gli stagionali, i lavoratori del turismo e delle terme, dell'agricoltura e dello spettacolo).

Il bonus di 600 euro, erogato per il mese di marzo 2020, è destinato a:

- **Liberi professionisti titolari di Partita IVA**, attiva alla data del 23 febbraio 2020;
- **Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, attivi alla data del 23 febbraio;
iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27);

per queste due categorie di lavoratori, il limite di spesa complessivo è di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020; l'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda da parte dell'interessato/a (art. 27);

- **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata. (art. 28)

tale indennità è erogata dall'INPS, anche in questo caso previa domanda da parte dell'interessato/a, nel limite di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 28)

Questa indennità una tantum di 600 euro, qualunque sia la tipologia di destinatario, non concorre alla formazione del reddito.



➤ FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

E' istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire le figure professionali escluse dall'indennizzo di 600 euro, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria come ad esempio quelli iscritti alle Casse Professionali (architetti, ingegneri, geometri ecc.):

➔ “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19” (art 44)

Il Fondo è volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, come sostegno al reddito a tutti i lavoratori (**dipendenti e autonomi**), non coperti dalle altre misure, compresi i professionisti iscritti agli ordini professionali, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

- **Come funziona?**

Con **uno o più decreti del Ministro del Lavoro** e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da **adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore** del presente decreto, sono **definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità**, nonché la **eventuale quota del limite di spesa** (300 milioni di euro) da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti **iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996.



➤ BONUS E CONGEDI PARENTALI PER LAVORATORI AUTONOMI

A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei **provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado**, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, sono previste le misure per i genitori lavoratori, **che proseguono la loro attività lavorativa**.

I provvedimenti valgono per i figli fino a 12 anni di età, oppure per figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Di questi provvedimenti possono godere **anche i genitori lavoratori autonomi**, con le specifiche qui sotto riportate.



IMPORTANTE !!!: il congedo o il bonus sono **riconosciuti solo se** nel nucleo familiare non vi sia un genitore che è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, dovuti alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa oppure un genitore disoccupato o non lavoratore (che quindi è già a casa e si occupa della cura dei figli).

Queste norme sono descritte nell'art. 23 del Decreto “CURA ITALIA”. Questi benefici sono riconosciuti nel limite complessivo stanziato di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

a) CONGEDI PARENTALI

- i genitori **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata** hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito (calcolato con lo stesso procedimento usato per la determinazione dell'indennità di maternità);
- i genitori **lavoratori autonomi iscritti all'INPS** hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

b) BONUS BABY SITTER

In alternativa, per le stesse categorie di genitori lavoratori autonomi, è prevista la possibilità di usufruire di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo che decorre dal 5 marzo 2020.

Il bonus viene erogato dall'INPS, mediante il libretto famiglia (art. 54-bis, legge 50/2017)

La richiesta potrà essere fatta anche attraverso il Patronato INCA Cgil

Il bonus sarà riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse Previdenziali del numero dei beneficiari.

- **Le modalità operative per accedere agli indennizzi, al congedo o al bonus sono stabilite dall'INPS e verranno regolate con apposite Circolari - <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/>**

**Per informazioni rivolgetevi alle INCA Cgil territoriali
o alle nostre sedi Fillea Cgil**

